



Sito web: [www.provincia.cuneo.it](http://www.provincia.cuneo.it)  
E-mail: [ufficio.via@provincia.cuneo.it](mailto:ufficio.via@provincia.cuneo.it)  
P.E.C.: [protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it](mailto:protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it)  
**SETTORE GESTIONE RISORSE DEL  
TERRITORIO E TRASPORTI UFFICIO V.I.A.**  
Corso Nizza 21 - 12100 Cuneo tel. 0171445200  
fax 0171445560

2018/08.19/000001-01

OGGETTO: D.LGS. 152/06 E S.M.I.; L. R. 40/98 E S.M.I..

PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA IRRIGUO, TURISTICO ED ARCHITETTONICO DELLE AREE DEGRADATE DELLA EX POLVERIERA (INIZIATIVA "ACQUA VIVA"), NEL COMUNE DI CARAGLIO.

PROPONENTE: COMUNE DI CARAGLIO, PIAZZA GIOLITTI N. 5, 12023 - CARAGLIO.  
ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE.

### IL DIRIGENTE

Premesso che:

- in data 20.03.2018 con prot. n. 21690, sono pervenuti a questa Amministrazione gli elaborati relativi al progetto esplicitato in oggetto, allegati all'istanza di avvio della procedura di Verifica ex art. 19, D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e L. R. 40/98 e s.m.i., presentata da parte del Sig. Giorgio LERDA, in qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Caraglio, con sede in Piazza Giolitti n. 5;
- il progetto rientra nella categoria progettuale n. 48 dell'Allegato B2 L.R. 40/98 e ss.mm.ii. "*parchi tematici di superficie complessiva superiore a 5 ettari*";
- Il progetto illustra le opere necessarie per la valorizzazione ed il recupero dell'area degradata della Ex Polveriera, posta ad ovest dell'abitato di Caraglio, in direzione Valgrana, a valle della frazione di Bottonasco.

Quest'area, abbandonata da anni per quanto concerne l'uso militare, e recentemente acquisita dall'Amministrazione comunale, evidenzia attualmente un forte degrado ambientale e paesaggistico, nonché manufatti in precarie condizioni strutturali.

Il presente progetto ha l'obiettivo di riqualificare l'area, promuovendo il risparmio, l'efficientamento e l'uso plurimo della risorsa idrica mediante:

- invaso irriguo di volumetria pari a 58.000 mc, posto nella zona nord dell'area, con lo scopo di garantire una riserva d'acqua per le porzioni del comprensorio irriguo che maggiormente risentono del cronico deficit idrico estivo;
- condotte principali di alimentazione/restituzione da/al Canale Paniale, facente parte della attuale rete di canali esistenti in sinistra idrografica tra Caraglio e Valgrana, alimentati dal torrente Grana;
- bio lago a scopo turistico ricreativo, progettato al fine di garantire la piena fruibilità ai turisti, che potranno accedere all'acqua in sicurezza ed effettuare la balneazione. Il laghetto si pone come elemento centrale della riqualificazione dell'area, che verrà dotata di area attrezzata per pic-nic, con formazione di sentieri ed aree verdi, nonché con la realizzazione di area camper e campeggio.

Allo stato attuale l'area della ex Polveriera ha una superficie di circa 13 ettari recintata che si sviluppa prevalentemente in piano con una breve porzione addossata al versante orografico.

Le opere principali di progetto sono le seguenti:

- realizzazione della rete di adduzione e distribuzione ad uso irriguo che ha lo scopo di consentire l'accumulo delle portate nell'invaso di nuova realizzazione e la sua distribuzione al reticolo irriguo nel periodo di utilizzo. Le portate per l'alimentazione dell'invaso saranno derivate dalla rete irrigua del Bedale di Caraglio ed in particolare dal Canale di Paniale / Rivo Leazzo presso Roata Fresia. Tale punto di connessione alla rete irrigua presenta una buona dotazione idrica costante per tutta la stagione irrigua. La captazione delle portate irrigue avverrà mediante un pozzetto dotato di stazione di sollevamento costruita in destra al Canale Paniale nelle vicinanze della strada comunale;
- realizzazione di un vaso ad uso irriguo di capacità complessiva di 58.000 mc che assolve alla funzionalità di accumulo per i periodi di massima esigenza stagionale, che cronicamente coincide con le minime disponibilità nei corpi idrici. L'invaso in progetto sarà collocato sul lato Nord della superficie a disposizione, ed avrà forma pentagonale. La profondità massima dell'acqua sarà di 4,00 m, con superficie bagnata a bordo lago di 16.838 mq;
- realizzazione di un bio lago balneabile di superficie complessiva 3400 mq realizzato secondo la tecnica delle piscine naturali che consente la balneazione in acque depurate naturalmente senza l'utilizzo di additivi di natura chimica.
  - la Provincia ha pubblicato sul proprio albo pretorio on line l'avviso di avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale e di contestuale avvio del procedimento, dal 23 marzo al 7 maggio 2018;
  - la Provincia ha altresì provveduto a richiedere ai soggetti interessati alla presente procedura, con nota prot. n. 23042 del 23.03.2018, l'apporto istruttorio di competenza;
  - nel corso del procedimento, da parte dei predetti soggetti risultano pervenuti i seguenti contributi tecnici;
- con nota prot. ric. n. 33880 del 07.05.2018 l'**ASL CN1** ha espresso parere favorevole nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

"(...) si sottolinea che al momento attuale lo scrivente Servizio non può esprimere un parere igienico-sanitario in merito alla balneabilità del biolago in quanto non si hanno elementi normativi, sia nazionali che regionali, a cui attenersi, che prevedano e disciplinino tale attività all'interno di bacini artificiali.

A chiarimento si richiama quanto espresso dalla Nota dell'Istituto Superiore di Sanità del 21/11/2011 avente per oggetto: biopiscine - linee guida, che recita: *(omissis) ... ne deriva che questi particolari bacini, caratterizzati da un equilibrio ecosistemico complesso e variabile, raccolgono acqua non disinfettata, condizione che può avere importanti conseguenze sanitarie anche per la mancanza di regolamenti di controllo e di specifici requisiti igienici. Proprio per la mancanza di questi ultimi, come anche di parametri di riferimento, risulta complicato effettuare una valutazione igienico-sanitaria della qualità delle acque di questi bacini la cui diffusione sul territorio, negli ultimi tempi, risulterebbe sempre più ampia, se ci si attiene a quanto riportato nei siti web con riferimento soprattutto a strutture alberghiere e di agriturismo. Infatti, per i controlli sanitari non è possibile applicare ciò che prescrive la normativa sulle acque di balneazione (D. Lgs. 116/2008), né tanto meno l'Accordo Stato-Regioni sulle acque di piscina (Accordo Stato-Regioni del 2003 e Accordo Interregionale del 2004), essendo le biopiscine delicati e sensibili sistemi a rischio di molteplici fenomeni perturbativi. Di fronte a questo vuoto normativo e sulla spinta della diffusione di tali impianti, alcuni paesi europei hanno già redatto specifiche raccomandazioni, come anche la Provincia autonoma di Bolzano. (omissis).*"

- con nota prot. ric. n. 35857 del 14.05.2018 il **Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria Asti e Cuneo** ha espresso le valutazioni seguenti:

#### TUTELA PAESAGGISTICA

Considerato il quadro vincolistico dell'area oggetto di intervento, che ricade solo parzialmente in ambito tutelato ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera "g" del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. (area boscata), in relazione a quanto indicato nel Piano Paesaggistico Regionale approvato dal Consiglio Regionale con Deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017,

Vista la relazione paesaggistica allegata al progetto,

Preso atto che gli immobili insistenti sull'area oggetto di intervento, già parte del complesso militare di proprietà demaniale della Polveriera di Bottonasco, sono stati sottoposti a verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., con esito negativo (nota della Direzione Regionale prot. n. 8574 del 6/06/2008),

Considerato che tale area, nella sua interezza, stata oggetto di trasferimento al Comune di Caraglio, Considerate le finalità generali del progetto di valorizzazione del sistema irriguo, turistico e architettonico locale, in un'area attualmente caratterizzata da un forte degrado ambientale e paesaggistico, a seguito della dismissione all'uso militare e della sostanziale assenza di interventi manutentivi sui fabbricati e le aree di pertinenza,

Valutata in generale positivamente la volontà di riqualificazione dell'area, che comprende la creazione di un vaso irriguo, con sistema di condotte idrauliche di adduzione e restituzione, la realizzazione di un biolago balneabile a scopo turistico-ricreativo, nonché il parziale recupero di alcuni edifici militari (palazzina Comando, magazzino "3") per la realizzazione di un ostello e di un punto ristoro, con criteri sostanzialmente conservativi e coerenti con le caratteristiche dell'area oggetto di intervento,

Considerate in particolare le caratteristiche dell'area delimitata oggetto di tutela (posta al confine Nord), caratterizzata sotto il profilo vegetazionale da componenti arbustive e arboree di neo-colonizzazione di aree prative (cfr. ortofoto a partire dagli anni ottanta del secolo scorso), connessa all'abbandono di pratiche colturali e manutentive e all'alterazione relativamente recente per la realizzazione di infrastrutture a uso militare, e valutato pertanto il limitato impatto paesaggistico derivante dalla rimozione della vegetazione per la creazione dell'vaso irriguo. in quanto non è previsto il taglio di esemplari di alto fusto e/o di particolare pregio naturalistico.

Valutate le previste modalità di impermeabilizzazione dell'vaso a uso irriguo e del biolago, con utilizzo di membrana FPDM e argilla su strato di geotessuto, tutto ciò premesso, questa Soprintendenza per quanto di competenza paesaggistica, non rileva criticità tali da richiedere la sottoposizione del progetto a procedura di VIA, demandando la valutazione agli altri Enti coinvolti

Tuttavia, in relazione al valore paesaggistico dell'area oggetto di intervento, si raccomanda attenzione sui seguenti aspetti progettuali:

- previsione di interventi compensativi al taglio boschivo (in corrispondenza dell'vaso) con opere di riqualificazione vegetazionale, selezionando e mantenendo fra quelle esistenti le specie arboree coerenti con il contesto paesaggistico e prevedendo interventi di nuova piantumazione evitando l'impiego di specie decorative, privilegiando altresì specie autoctone coerenti con il paesaggio agrario e il contesto collinare,
- la già prevista conservazione del filare di gelsi che delimiterà un lato del biolago, di rilievo botanico, paesaggistico e storico, venga confermata, eventualmente implementando la traccia esistente con la piantumazione di altri esemplari, in quanto testimonianza significativa delle colture un tempo estensivamente presenti in loco,
- si prevedano misure di mitigazione della recinzione metallica a delimitazione dell'vaso irriguo (barriera di sicurezza), con la piantumazione di specie arboree e arbustive autoctone, con modalità di impianto naturale.

Si auspica inoltre la realizzazione di un piano di monitoraggio del prelievo idrico connesso all'utilizzo per l'vaso irriguo e il biolago con attenzione all'equilibrio idrografico dell'area, anche in relazione a possibili alterazioni microclimatiche e quindi degli equilibri vegetazionali.

Infine si raccomanda attenzione, qualora non ancora effettuato o previsto, alla definizione di un intervento di bonifica del suolo preliminare alla creazione di aree di utilizzo pubblico e alla consistente movimentazione del terreno, in relazione all'uso già militare dell'area, secondo la normativa in materia ambientale.

## TUTELA ARCHEOLOGICA

Si ribadiscono le osservazioni già espresse con nota prot. 1061 del 30.01.2018 (indirizzata ai Comune di Caraglio in occasione della Conferenza di servizi) e in particolare, visto che l'opera è da considerarsi a tutti gli effetti "pubblica" secondo il disposto dell'art. 1 del D. Lgs. N. 50/2016, e tenuto conto che l'area interessata dal progetto, pur non ricadendo in aree sottoposte a vincolo archeologico o a rischio archeologico come indicate nel PRGC vigente, può comunque presentare elementi di rischio connessi con la frequentazione antropica nell'antichità, come attestato da più rinvenimenti nel territorio comunale di Caraglio e in quelli dei comuni limitrofi, e si sospende, per gli aspetti di competenza, formulazione di parere in attesa che il progetto venga integrato con la trasmissione di una relazione di Verifica Preventiva di Interesse Archeologico (VPIA), ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 50/2016, redatta da archeologi professionisti in possesso dei requisiti di legge

(D.M. 60/2009), al fine di accertare in modo definitivo la sussistenza o meno dell'interesse archeologico nell'area interferita dalle opere."

- nel termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della notizia di avvenuto deposito del progetto, non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico;
- In data 15 maggio 2018, l'Organo Tecnico, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo e dell'apporto istruttorio dell'ufficio provinciale Acque, istruita la documentazione depositata, ha unanimemente ritenuto che l'intervento in esame possa essere escluso dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e l.r. 40/98 e ss.mm.ii., per le motivazioni e con le prescrizioni esplicitate nel seguito.

**Atteso** che tutta la documentazione è depositata agli atti.

**Dato atto che**

- il presente atto è conforme ai dettami del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e s.m.i.;
- è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ex art. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62 ed ex art. 5 del Codice di Comportamento di cui alla D.G.P. n. 21 del 28/01/2014.

**Richiamata** la normativa di legge n. 190/2012 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*".

**Visto** il Decreto del Presidente della Provincia n. 15 del 31 gennaio 2018 con cui è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2018-2020 ai sensi della L. n. 190 del 6.11.2012.

**Atteso** che tutta la documentazione è depositata agli atti.

**Vista** la L.R. 14.12.1998, n. 40 "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*" e s.m.i..

**Visto** il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i..

**Visto** il D.M. 30.03.2015 n. 52 recante "*Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome, previsto dall'art.15 del decreto-legge 24.06.2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014 n.116*";

**Vista** la D.G.P. n. 288 del 13.04.1999 di istituzione dell'Organo Tecnico presso la Provincia di Cuneo.

**Visto** il D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*".

**Visto** lo Statuto.

**Visto** il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

**Viste** le note prot. ric. n. 33880 del 07.04.2018 dell'ASL CN1 e prot. ric. n. 35857 del 14.05.2018 del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria Asti e Cuneo, in premessa richiamate.

**Considerato** l'esito dell'istruttoria tecnica effettuata da parte dell'Organo Tecnico provinciale in data 15 maggio 2018, nonché l'unanime pronunciamento dello stesso in pari data.

## DISPONE

**1. DI ESCLUDERE** dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. d.lgs.152/06 e s.m.i. e l.r. 40/98 e ss.mm.ii., il progetto in epigrafe indicato, presentato in data 20.03.2018 con prot. n. 21690, da parte del Sig. Giorgio LERDA, in qualità di Sindaco pro tempore del Comune di Caraglio, con sede in Piazza Giolitti n. 5, in quanto l'istruttoria tecnica condotta da parte dell'Organo Tecnico, valutate le caratteristiche e la localizzazione dell'intervento, ha evidenziato che il progetto di valorizzazione e recupero proposto non determinerà significative ricadute sulle componenti ambientali interferite, in termini di alterazione dello stato attuale dei luoghi, già fortemente connotati dall'attività militare dismessa.

**2. DI SUBORDINARE** l'esclusione di cui al precedente punto 1, al rispetto dell'obbligo di adeguare, come di seguito indicato e sulla base delle indicazioni fornite da Arpa e dall'ufficio provinciale Acque in sede di Organo tecnico, gli elaborati progettuali da presentare nell'ambito delle procedure autorizzative previste dalla normativa per l'attuazione dell'intervento in progetto:

- a) considerata la presenza di una falda libera sottesa, compresa in un acquifero a matrice fine, con bassa permeabilità e dubbia alimentazione, dovranno essere forniti dati piezometrici precisi derivanti da una rete piezometrica adeguata;
- b) gli scavi previsti dovranno essere preceduti dalla verifica di non contaminazione del materiale estratto, secondo il comma 1 dall'art. 24 del D.P.R. n. 120/2017 "Utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce escluse dalla disciplina rifiuti";
- c) rilevato che le sorgenti di rumore saranno rappresentate dal Bar-ristoro e dall'ostello, dovrà essere fornita idonea documentazione previsionale di impatto acustico all'autorità competente, da redigere secondo le disposizioni della D.G.R. 2 febbraio 2004, n. 9-11616;

### SEGNALA che,

- per quanto attiene i **requisiti di qualità e conformità igienico-sanitaria delle acque del biolago** finalizzato alla balneazione, le specifiche del processo depurativo naturale (ipotizzato funzionare senza l'utilizzo di additivi chimici), il previsto impianto di filtraggio fisico sul ricircolo, la qualità biochimica delle acque di alimentazione derivanti dalla riattivazione di un pozzo esistente o di uno ex novo, dovrà essere fornito debito riscontro a quanto formalizzato con la nota prot. di ric. n. 33880 del 07.05.2018 dell'**ASL CN1**, in premessa richiamata;
- l'utilizzo delle acque pubbliche per la realizzazione dell'invaso irriguo e per la realizzazione del biolago a scopo turistico in progetto, dovranno ottenere apposite Concessioni a derivare ex D.P.G.R. n. 10/r/2003 e s.m.i. da parte dell'autorità competente;
- gli interventi proposti interessano le seguenti Concessioni di Derivazione di Acqua Pubblica:
  - Derivazione n. 899 in capo al Consorzio Irriguo Bedale del Molino di Caraglio;
  - Derivazione n. 4370 in capo al Consorzio Irriguo Fontana Celleri;
  - Derivazione n. CN270/2AC sul Canale dei Molini, ad uso energetico, in capo a Marabotto Romano.

### STABILISCE

- che qualora l'intervento conseguisse tutte le necessarie autorizzazioni per essere realizzato, il proponente dia tempestiva comunicazione dell'avvio e termine dei lavori all'A.R.P.A., Dipartimento di Cuneo, Via Vecchia di Borgo San Dalmazzo, 11 - 12100 Cuneo, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase di realizzazione dell'opera, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98 e s.m.i.;
- di rendere noto il presente provvedimento al proponente, ai soggetti interessati nel procedimento di Verifica ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia per 30 giorni consecutivi, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 19, comma 11, d.lgs. 152/06 e s.m.i.;

### DA' ATTO

- che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalla vigente normativa e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;

### INFORMA

- che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte o innanzi il Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla conoscenza del presente atto.

IL DIRIGENTE  
dott. Alessandro RISSO

**ESTENSORE:**

Arch. Barbara Giordana  
Ufficio Valutazione Impatto Ambientale

